

Scw
10.05.18
Proposta di legge di iniziativa del consigliere regionale Orlandino Greco recante: "Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2018, n. 8 (Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità)".

Reggio Calabria

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 339/10^a

2^a COMM. CONSILIARE

On. Orlandino Greco

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 21808 del 10.05.2018
Classificazione..... 02 05

RELAZIONE DESCRITTIVA

ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

L'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 aprile 2018, n. 8 (Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità), nel definire i compiti della Consulta regionale dei calabresi nel mondo, prevede che essa "esprime[...] parere sui programmi di interventi e sulla ripartizione annuale della spesa di funzionamento di cui all'articolo 20, nonché sui relativi criteri d'applicazione".

Si deve evidenziare che il piano annuale degli interventi è disciplinato dall'articolo 18 della medesima legge regionale, mentre l'articolo 20 concerne la copertura finanziaria.

L'**articolo 1** della presente proposta di legge si prefigge di eliminare un refuso presente al comma 2 dell'art 4 della l.r. n. 8/2018, poiché la permanenza "*di cui al comma 1, lettera a)*" esclude dalle domande intese ad ottenere le provvidenze la lettera b) del comma 1 dello stesso articolo, in ossequio alla volontà del legislatore.

L'**articolo 2** della presente proposta di legge si prefigge, pertanto, lo scopo di modificare la sopra precisata disposizione di cui all'articolo 14 della l.r. n. 8/2018 introducendo il corretto riferimento all'articolo 18 in luogo dell'articolo 20.

La l.r. n. 8/2018 ha, altresì, disposto, all'articolo 21, comma 1, l'abrogazione della legge regionale 6 novembre 2012, n. 54.

Quest'ultima prevedeva, all'articolo 16, comma 5, la concessione di contributi annuali per spese di funzionamento sostenute e documentate e per attività e progetti sociali, culturali, formativi e promozionali riconosciuti qualificanti.

Il comma 6 del medesimo articolo 16 fissava, inoltre, il termine del 28 febbraio di ciascun anno per la presentazione delle domande inerenti le attività sopra indicate da svolgersi nell'anno solare di riferimento.

Il comma 2 del succitato articolo 21 della l.r. n. 8/2018 prevede che "Sono fatti salvi i procedimenti instaurati entro e non oltre il 31 dicembre 2017, a seguito di istanze di contributo e di sostegno per iniziative culturali ed editoriali e per il funzionamento della Consulta".

Siffatta disposizione transitoria, così come formulata, esclude la finanziabilità delle domande di contributi già regolarmente presentate, sotto la vigenza della l.r. n. 54/2012, dopo il 31 dicembre 2017 ed entro il 28 febbraio 2018, entro il termine, cioè, fissato dalla suindicata previgente normativa regionale.

L'**articolo 3** della presente proposta di legge si prefigge, pertanto, lo scopo di modificare la disposizione di cui all'articolo 21, comma 2, della l.r. n. 8/2018 facendo salve le domande di contributo già presentate ai sensi dell'articolo 16, commi 5 e 6, della l.r. n. 54/2012 entro e non oltre il 28 febbraio 2018.

L'**articolo 4** della proposta di legge dispone che dall'attuazione della legge medesima non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Infine, l'**articolo 5** della proposta di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge contiene soltanto previsioni a carattere ordinamentale e procedurale.

La specifica disposizione, contenuta nell'articolo 2, che ribadisce il limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 20 della l.r. n. 8/2018 conferma, peraltro, l'insussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Non essendo previsti oneri finanziari non è, pertanto, necessario indicare la copertura finanziaria.

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 8)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 8 (Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità) dopo le parole "di cui al comma 1" vengono soppresse le parole:
<< lettera a)>>.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 8)

1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 8 (Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) esprimere parere sul piano annuale degli interventi di cui all'articolo 18;>>.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 8)

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 8, è sostituito dal seguente:
<<2. Sono fatti salvi, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 20, i procedimenti già instaurati, entro e non oltre il 28 febbraio 2018, a seguito di domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 16, commi 5 e 6, della legge regionale 6 novembre 2012, n. 54.>>

Articolo 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.